



## COMUNICATO STAMPA n. 48/25

Lussemburgo, 10 aprile 2025

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-136/24 P | Hamoudi / Frontex

### **Ricorso per risarcimento danni nei confronti di Frontex: l'avvocato generale Norkus esamina la ripartizione dell'onere della prova in relazione all'esistenza di un danno nei casi di espulsione collettiva**

Un cittadino siriano ha sostenuto di essere stato vittima di un'espulsione collettiva il 28 e 29 aprile 2020. Ha riferito che il 28 aprile, 22 persone, tra cui egli stesso, sono sbarcate sull'isola di Samos, in Grecia, con l'intenzione di chiedere asilo e che, quello stesso giorno, la polizia locale ha confiscato i telefoni dei membri del gruppo e li ha condotti verso la spiaggia, dalla quale li ha rimandati in mare. Il giorno seguente, una nave della guardia costiera turca lo ha trasportato a bordo e lo ha trasferito in territorio turco. Secondo il ricorrente, durante il periodo trascorso in mare un velivolo di sorveglianza privato pilotato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha sorvolato ripetutamente la zona.

Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, tale cittadino siriano ha chiesto la condanna di Frontex al pagamento di un importo totale di EUR 500 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che egli avrebbe asseritamente subito a causa dell'espulsione collettiva.

Il Tribunale <sup>1</sup>, dopo aver valutato le prove addotte dal cittadino siriano, ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto, ritenendo che detto cittadino non avesse dimostrato il danno effettivo che egli avrebbe asseritamente subito. Il cittadino siriano ha impugnato l'ordinanza in questione dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Rimvydas Norkus si concentra sull'analisi della ripartizione dell'onere della prova in relazione all'esistenza di un danno nei casi di espulsione collettiva.

L'avvocato generale osserva che, sebbene non vi sia una normativa a livello dell'Unione che disciplini la nozione di prova, i giudici dell'Unione hanno elaborato il principio della libera produzione delle prove o della libertà dei mezzi di prova per quanto riguarda la forma delle prove prodotte.

Dopo aver esaminato la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), l'avvocato generale individua un filo conduttore in tema di inversione dell'onere della prova, sulla base della coesistenza delle seguenti condizioni:

1. in primo luogo, il ricorrente è tenuto a produrre prove *prima facie* a sostegno delle sue affermazioni. Se il suo resoconto è incoerente o contraddittorio e/o se il ricorrente è poco credibile, quest'ultimo non avrà soddisfatto l'onere ad esso incombente e il ricorso dovrebbe essere respinto. Pertanto, la questione dell'inversione dell'onere della prova si pone soltanto qualora il ricorrente sia riuscito a produrre prove *prima facie*.
2. Ai fini dell'inversione dell'onere della prova deve esservi un'asimmetria chiara o strutturale per quanto concerne l'accesso alle prove, nel senso che il ricorrente incorre in notevoli difficoltà nel produrre prove,

mentre il convenuto si trova in una posizione migliore o maggiormente «privilegiata» per confutare le allegazioni.

3. L'omesso trasferimento dell'onere della prova una volta che il ricorrente abbia dimostrato la plausibilità *prima facie* delle sue affermazioni lederebbe i diritti di cui egli gode ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, quale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mentre non pregiudicherebbe i diritti del convenuto ai sensi di quest'ultima.
4. Nella normativa antidiscriminazione dell'Unione e nelle cause in materia di espulsione e respingimento collettivi dinanzi alla Corte EDU nei confronti di Stati contraenti vi è una presunzione che il ricorrente si trovi in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la produzione di prove. Una volta che il ricorrente abbia prodotto prove *prima facie* a sostegno delle sue affermazioni, l'onere della prova passa, generalmente, al convenuto.
5. Tuttavia, tale presunzione non si applica ad attori diversi dalle autorità di uno Stato membro, come Frontex, poiché i loro poteri limitati rendono meno evidente il «privilegio» di cui godrebbero sotto il profilo probatorio.

L'avvocato generale Norkus, pertanto, propone all'esame della Corte due opzioni: essa dovrebbe respingere l'impugnazione qualora disponga di elementi sufficienti per stabilire che il cittadino siriano non ha prodotto prove *prima facie* del danno, oppure annullare l'ordinanza del Tribunale e rinviare la causa a quest'ultimo ai fini della decisione della questione se le condizioni per l'inversione dell'onere della prova indicate in precedenza trovino applicazione.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Ordinanza del 13 dicembre 2023, Hamoudi/Frontex, [T-136/22](#) (si veda anche il comunicato stampa [No 188/23](#)).